

Trento, 26 aprile 2017

Comunicato stampa

Una nuova legge migliora e facilita le azioni di risarcimento ai consumatori in caso di violazioni della concorrenza
Il CRTCU al convegno biennale dell'Osservatorio Antitrust dell'Università di Trento

Più facile per consumatori e imprese ottenere risarcimenti in caso di accertate intese anticoncorrenziali. Questo quanto previsto da un recente decreto legislativo (n. 3 del 19 gennaio 2017).

Queste sono, in sintesi, le principali novità:

- possono assumere la qualità di danneggiati non solo i consumatori ma tutte le persone fisiche e giuridiche e, quindi, anche le piccole e medie imprese;
- è legittimato ad agire per il danno chiunque lo abbia subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto;
- il risarcimento potrà essere richiesto per qualunque danno subito a seguito delle disposizioni di “diritto della concorrenza”
- il danno risarcibile comprende il lucro cessante, il danno emergente e gli interessi;
- il danno può essere valutato anche in via equitativa;
- il Tribunale può ordinare agli autori delle violazioni alla concorrenza, l'ordine di esibizione delle prove altrimenti difficilmente acquisibili dal danneggiato e il Tribunale potrà acquisire i documenti contenuti nel fascicolo dell'Autorità garante.

In quali casi operano i vantaggi della nuova legge

Solamente in caso di violazione delle regole della concorrenza, non in caso di prassi commerciali scorrette.

Si spera che questa esclusione venga corretta a breve, in modo da agevolare la via giudiziale per il recupero delle somme per i consumatori anche nel caso di condanna definitiva di una impresa per prassi commerciale scorretta.

Si applica anche alle azioni di classe

Estensione all'azione di classe *ex art. 140 bis* Codice del Consumo, dove legittimati ad agire sono i consumatori e utenti. D'ora in poi, in caso di promozione dell'azione di classe si dovrà tenere conto della differente competenza dei Tribunali a giudicare, per cui, si andrà avanti il:

- a) Tribunale imprese per ottenere il ristoro del pregiudizio causato da comportamenti anticoncorrenziali.
- b) Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, per l'azione di classe promossa per ottenere il risarcimento in caso di violazione di - diritti contrattuali, - illeciti extracontrattuali e - prassi commerciali scorrette.

Valore della decisione dell'Antitrust

Ai sensi dell'art 7 del Decreto legislativo si deve considerare definitivamente accertata nei confronti dell'autore la violazione al diritto della concorrenza contestata da una decisione dell'AGCM passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione in esito all'espletamento del giudizio di impugnazione; lo stesso valore hanno le decisioni di altre Autorità di stati membri.

Onere della prova

L'accertamento dell'AGCM è vincolante quanto alla natura della violazione ed alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale pur dovendo però essere provato il nesso di causalità e l'esistenza del danno.

L'accertamento dell'AGCM è vincolante quanto alla natura della violazione ed alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale pur dovendo però essere provato il nesso di causalità e l'esistenza del danno; in caso, tuttavia, di un cartello, in deroga al principio generale dell'onere della prova, si stabilisce una presunzione del danno derivante dall'autore di un accordo di cartello: in tale ipotesi, colui che si afferma danneggiato da una simile intesa sarà soltanto tenuto a provare il *quantum* del pregiudizio subito.

Il convegno biennale dell'Osservatorio Antitrust dell'Università di Trento

A questo indirizzo è disponibile il video integrale del convegno:

<http://www.osservatorioantitrust.eu/it/vi-convegno-antitrust-di-trento-disponibile-la-registrazione-integrale/>